



CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

Area Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

ORD. Registro Generale n. 99

IL SINDACO

PREMESSO che in data 01, 02 e 04 Marzo 2025, si svolgerà la tradizionale sfilata dei carri allegorici di Carnevale, denominata "Il Carnevale di Guidonia" edizione 2025, nonché l'allestimento di un Villaggio dedicato, convogliando un notevole afflusso di persone in località Guidonia, in particolare nei luoghi adiacenti la Pinetina e il Parco dei Caduti di Nassiriya;

CONSIDERATO che in tali circostanze a seguito di largo uso di sostanze alcoliche e superalcoliche, aumenta la possibilità di pericoli causati dalla frantumazione di bottiglie di vetro e lattine in alluminio, talvolta utilizzate come oggetti contundenti e che ciò comporta la necessità di adottare ogni elemento utile a contemperare tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti, inclusi quelli connessi all'ordine ed alla incolumità pubblica, oltreché quelli relativi al decoro urbano;

CONSIDERATO che gli spazi utilizzati dall'evento sono normalmente fruiti da soggetti deboli quali i bambini e gli anziani e che è necessario assicurare oltremodo la vivibilità e il mantenimento del decoro della città;

RITENUTO pertanto necessario porre in essere ogni azione utile a garantire la pubblica incolumità evitando possibili danni a persone e cose, nonché contribuendo a creare le condizioni a maggior garanzia dell'ordine pubblico;

RITENUTO altresì di dover evitare che chi parteciperà agli eventi possa giungere sul luogo delle manifestazioni in possesso di bottiglie, contenitori in vetro e lattine;

ATTESA la circolare a firma del Capo della Polizia Gabrielli, n. 555/OP/0001991/1 del 7 giugno 2017 con cui viene richiamata l'attenzione sulla necessità di predisporre adeguate misure di *safety*;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000 il quale consente al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs 267/2000, a norma del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta "...con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana...";

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana approvato con D.C.S. n. 45 del 26.03.2009, art. 45, comma 4;

VISTA la Legge 30 marzo 2001 n. 125 in materia di "alcool e problemi alcool correlati";

VISTO il D.L. 12 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 1;

ORDINA

**il giorno 01 marzo 2025, dalle ore 14.00 alle ore 02.00 del giorno successivo
e nei giorni 02 e 04 marzo 2025 dalle ore 12.00 alle ore 21.00**

nelle zone interessata dal "Carnevale di Guidonia" e a quelle prospicienti e quindi nell'area ricompresa tra le seguenti strade:

Viale Roma (intersezione P.za Baracca e intersezione Via C. Ferrari), P.za Baracca, Viale dell'Unione, Via Visintini, Via Maddalena, Via Lunardi, Via Chiorboli, P.za Matteotti, Via Leonardo da Vinci, Via Marconi, Via Douhet, Via Olivari, Via Moreno, L.go M. Simone, L.go Duca d'Aosta, all'interno dei Parchi pubblici (P.za Caduti di Nassiriya, Pineta Comunale), Via Del Prete, Via Pezzi, Via Montelucci, L.go Gramsci;

IL DIVIETO

1. di vendita per asporto da chiunque effettuata, anche tramite distributori automatici ovvero presso circoli privati, pubblici esercizi o strutture ricettive, di bevande in contenitori di vetro e lattine in alluminio eccetto l'asporto finalizzato al consumo domiciliare con acquisto nelle medie e grandi strutture di vendita e nel caso di consegne a domicilio;

2. di detenzione, ai fini dell'immediato consumo, di bevande in contenitori di vetro e lattine in alluminio;

3. di somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine in alluminio da chiunque effettuata con le sole eccezioni di seguito riportate:

a) tramite servizio assistito al tavolo all'interno o all'esterno dei locali di esercizio, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori in vetro e lattine di alluminio a tal fine utilizzati;

In caso di asporto dai suddetti locali, negli orari fissati dalla presente ordinanza, le bevande dovranno essere travasate in bicchieri monouso;

b) per la somministrazione di caffè al banco o al tavolo con utilizzo di bicchieri in vetro di ridotte dimensioni secondo i normali usi commerciali;

AVVISA

che la vigilanza sull'ottemperanza alla presente ordinanza sarà effettuata dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Locale e che l'inosservanza alla stessa rappresenta illecito amministrativo ed è punibile, fatto salvo che non costituisca reato o che non venga configurata violazione specifica ai sensi di Legge o di altri Regolamenti del Comune, ai sensi dell'art. 7-bis, commi 1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio previa comunicazione al Prefetto e contestualmente trasmesso:

- Prefettura di Roma;
- Questura di Roma;
- Commissariato di P.S. Tivoli – Guidonia;
- Compagnia Carabinieri di Tivoli;
- Tenenza Carabinieri di Guidonia Montecelio;
- Gruppo Guardia di Finanza Guidonia;
- Corpo di Polizia Locale di Guidonia Montecelio;
- ASL RM5;
- Ufficio SUAP Comune di Guidonia Montecelio;

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune di Guidonia Montecelio, invio ai mezzi di informazione, inoltre alle Associazioni di Categoria del commercio e artigianato per la sua diffusione ai propri associati al fine di rendere edotti questi ultimi della necessità di esposizione dell'avviso della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Roma entro 30 giorni dalla pubblicazione; ricorso giurisdizionale al TAR competente ai sensi della L.1034/71 e ss. modificazioni entro 60 gg., o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 Novembre 1971 entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL SINDACO

Ft.o Avv. Mauro Lombardo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"